



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del popolo italiano**

**Il Tribunale di Udine,**

**sezione civile,**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Gianfranco Pellizzoni *Presidente rel.;*

dott. Francesco Venier *Giudice ;*

dott. Andrea Zuliani *Giudice ;*

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 2077/05 R.A.C.C. promossa, con atto di citazione notificato l'11.04.2005, cron. n° 6066 U.N.E.P. di Udine, da  
- **A e B**, con il proc. e dom. l'avv., per procure speciali a margine dell'atto di citazione,

*attori;*

contro

- "**C**", con l'avv., per procura speciale a margine della comparsa di risposta,

*convenuta*

avente ad **oggetto**: responsabilità da servizi di intermediazione finanziaria.

Causa iscritta a ruolo il 15.04.2005 e discussa all'udienza collegiale del 30.06.2006.

Relatore: il Presidente Pellizzoni.

CONCLUSIONI:

- **Per le parti attrici:** “Nel merito: accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto di deposito e gestione e comunque delle singole operazioni di acquisto per cui è lite e comunque l'illegittimità e la responsabilità della condotta della convenuta in relazione agli obblighi su di lei gravanti in relazione alle norme imperative e condannarsi la stessa alla restituzione di tutte le somme versate dagli attori pari a € 91.645,69 oltre agli accessori e al risarcimento dei danni subiti , da quantificarsi in € 16.000,00 pari all'importo che le parti attrici avrebbero percepito, quale frutto dell'investimento in prodotti finanziari compatibili con il loro profilo di rischio; spese di causa rifuse.
- *Condanare in subordine la convenuta al risarcimento dei danni come sopra quantificati per la responsabilità ex artt. 2043 e 1337 c. c. ovvero dichiarare risolto il contratto e condannare la convenuta alla restituzione dell'importo versato e al risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria; spese rifuse;*

In via istruttoria: (*omissis*). .”

- **per parte convenuta:** “respinga l'Ill.mo Tribunale adito per i motivi esposti in narrativa, tutte le domande proposte siccome

infondate.

- Spese rifuse. In via istruttoria: (*omissis*).”

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.**

Ae B hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il “ C “esponendo: a) di avere sottoscritto, in data 9.04.1999, su consiglio del direttore della filiale di D della convenuta, cui si erano rivolti per effettuare un investimento sicuro e privo di rischi dei propri risparmi, quali pensionati, privi di esperienza in materi di investimenti in strumenti finanziari, l’uno ex ispettore forestale e l’altra ex insegnante, la somma di € 51.645,69 ( valore nominale ) di obbligazioni dell’Argentina 11,00% scadenti il 5.11.2003 e in data 1.07.1999 € 41.000,00 ( valore nominale) di obbligazioni dell’Argentina 8,50 % scadenti il 1.07.2004, conservate nel dossier titoli n.124/03/0007233 precedentemente aperto presso la stessa filiale della banca e che tali investimenti erano pari a circa il 25% del loro patrimonio mobiliare investito; b) di avere precisato di essere del tutto inesperti di investimenti finanziari e di volere effettuare un investimento senza rischi avendo una propensione al rischio medio bassa e che il direttore li aveva rassicurati circa la convenienza e la tranquillità dell’investimento e la solvibilità dello stato argentino; c) di avere sottoscritto una serie di moduli di cui non ricordavano il contenuto e di cui non era stata loro rilasciata copia, non sapendo quindi se avevano effettivamente o meno sottoscritto il prospetto obbligatorio individuale sul profilo di rischio e le caratteristiche soggettive del medesimo e comunque che nessuno aveva loro spiegato in termini

semplici e comprensibili il significato della predetta documentazione; d) di non avere avuto più notizie sugli esiti degli investimenti effettuati fino a quando erano venuti a conoscenza delle difficoltà in cui si trovava lo stato argentino che aveva sospeso il rimborso delle obbligazioni; e) di avere avuto difficoltà ad ottenere ulteriori e più precise informazioni.

Gli attori hanno quindi concluso nei termini riportati in epigrafe, chiedendo l'accertamento della nullità, dell'invalidità o la risoluzione per inadempimento del contratto sottoscritto e della citata operazione di investimento e la condanna della banca al risarcimento dei danni, comprensivi di danno emergente e di lucro cessante e in subordine la condanna della banca per responsabilità precontrattuale ex artt. 2043 e 1337 cod. civ..

Instauratosi il contraddittorio, la banca convenuta ha resistito alla domanda, contestando le deduzioni degli attori e rilevando di avere scrupolosamente rispettato la normativa di legge e regolamentare sulla prestazione dei servizi di intermediazione finanziaria, informando i clienti , non nuovi ad operazioni di investimento in titoli obbligazionari simili, essendo loro clienti da circa quindici anni,, dei rischi connessi all'operazione, negando in tutti i casi la sussistenza dei prospettati danni e di aver acquistato i titoli in situazione di conflitto di interessi.

Scambiate ulteriori memorie tra le parti, la convenuta ha proposto istanza di fissazione d'udienza di discussione, all'esito della quale il collegio – non essendo state ammesse le prove richieste dalle

parti – si è riservato il deposito della sentenza ex art. 16, quinto comma del d. lgs. n. 5/2003.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE.**

Gli attori hanno chiesto l'accertamento della nullità, ovvero la dichiarazione di risoluzione del contratto di investimento concluso presso la banca convenuta, in conseguenza dell'asserita violazione, da parte dell'istituto di credito, delle norme che disciplinano l'erogazione dei servizi di investimento finanziario o comunque la condanna della C al risarcimento dei danni subito per il suo illegittimo comportamento.

Va in primo luogo osservato che, come emerge dalla lettura degli atti e dei documenti di causa, gli attori avevano stipulato in data 29.05.1998, un contratto avente ad oggetto la negoziazione, la sottoscrizione, il collocamento, la trasmissione e la mediazione di ordini concernenti strumenti finanziari e l'apertura di deposito titoli e avevano anche sottoscritto, sempre nello stesso un modulo, la clausola concernente le informazioni sull'esperienza in materi di investimenti finanziari, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio, in cui si erano rifiutati di fornire le informazioni richieste dalla banca, nonché un documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, dichiarando espressamente che una copia di tale documento era stata loro consegnata contestualmente alla sottoscrizione degli atti ( v. docc. nn. 1-2 di parte convenuta).

Successivamente in data 6.04.1999 e in data 24.06.1999 lo A ha sottoscritto gli ordini d'acquisto delle obbligazioni argentine per cui si

controverte per l'importo complessivo di € 91.645,69 ( v. incarichi per la prestazione dei servizi di intermediazione mobiliare- titoli obbligazionari - docc. nn. 12 e 16) della banca).

La banca ha tuttavia dimostrato che gli attori avevano anche in precedenza, dopo l'inizio del rapporto, da circa quindici anni, effettuato investimenti in titoli obbligazionari italiani ed esteri, nonché in obbligazioni argentine ( v. documentazione in atti, doc. n.5 di parte convenuta).

In particolare va rilevato che lo A aveva già acquistato in data 10.03.1999 delle obbligazioni argentine per L. 50.000.000, con scadenza 2003, sottoscrivendo un ordine di acquisto in tutto analogo a quelli successivamente firmati ( v. doc. n. 8 di parte convenuta).

Va in secondo luogo rilevato che l'istituto convenuto ha dimostrato che al momento della richiesta di acquisto delle obbligazioni argentine, per cui è causa, avendo rilevato la non adeguatezza dell'operazione, in riferimento al profilo di rischio dei clienti, anche per non aver gli stessi voluto fornire le richieste informazioni sulla loro situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento e la propensione al rischio, aveva fatto sottoscrivere un ulteriore parte del documento, contenente delle dettagliate informazioni sull'elevata rischiosità dell'investimento richiesto e sull'inadeguatezza dell'operazione rispetto ai parametri di cui all'art. 5 del reg. della CONSOB n.10943 del 30.09.1997, ottenendo il consenso a dare comunque corso all'operazione ( v. la clausola riportata con stampigliatura sul fronte dell'ordine e sottoscritta dall'attore, circa i rischi

connessi all'investimento, nonché clausola " titoli emessi dai c.d. paesi emergenti" riportata sul retro dei docc. nn. 8, 12 e 16), sempre sottoscritta dallo A).

Non vi sono dubbi che fra le parti in causa sia intervenuto un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi di investimento come ampiamente documentato dai modelli contrattuali sottoscritti e depositati in giudizio da entrambe le parti.

Tale rapporto si è estrinsecato attraverso la stipula del contratto quadro iniziale (con cui la banca si era resa disponibile al servizio ed erano stati attivati i necessari supporti *logistici* consistenti nell'apertura di un conto deposito titoli) ed il successivo acquisto di titoli vari.

Con riferimento al predetto rapporto intercorso con la "Banca C", gli attori hanno prospettato la violazione di norme da cui potrebbe derivare la responsabilità dell'istituto di credito per inadempimento ed il risarcimento dei danni e in primo luogo la nullità o l'annullabilità dei contratti stipulati.

Al riguardo è opportuno premettere che sia il T.U.I.F. (v., in particolare, gli artt. 21 e 23), sia la disciplina regolamentare emanata dalla CONSOB (avvalendosi della delega contenuta nell'art. 6, comma 2, dello medesimo T.U.I.F.) - che hanno chiaramente e dichiaratamente lo scopo di favorire un accesso consapevole e responsabile ai servizi di investimento - gravano l'intermediario di generali doveri di comportamento "nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati", nonché di specifici obblighi di carattere formale, che dovrebbero in

qualche modo meglio assicurare l'adempimento di quei doveri sostanziali. Il dovere di comportamento “con diligenza, correttezza e trasparenza” deve essere rispettato tanto al momento della instaurazione di un rapporto con un nuovo investitore, quanto nel corso dello svolgimento di tale rapporto. Altrettanto dicasi degli specifici obblighi di carattere formale, alcuni dei quali riguardano la fase iniziale mentre altri operano nello sviluppo successivo del rapporto. In particolare, l'art. 23, comma 1, T.U.I.F. dispone che “I contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. ... Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”. Il comma 3 precisa poi che “la nullità può essere fatta valere solo dal cliente”. Al di là di questa precisa disposizione concernente l'effetto della violazione dell'obbligo di redigere il contratto per iscritto (a dire il vero, *abbastanza precisa*, perché può sorgere il dubbio che anche la sola mancata consegna della copia costituisca inosservanza della “forma prescritta” e comporti, quindi, la nullità relativa del contratto; ma è da preferire la tesi negativa), la legge non dice quale sia, in generale, la conseguenza della violazione, da parte dell'intermediario, di uno o più degli altri doveri ed obblighi a lui imposti. Poiché si tratta di norme imperative poste anche nell'interesse generale (“l'integrità dei mercati”), e poiché esse devono essere rispettate già al momento della stipulazione dei contratti, si è prospettata la possibilità che - anche in questo caso - la conseguenza della loro violazione sia la nullità dei “contratti relativi alla



prestazione dei servizi di investimento”. È tuttavia da preferire la tesi secondo cui, laddove il legislatore non abbia previsto la conseguenza della nullità (relativa), la violazione degli obblighi e doveri di comportamento dell'intermediario non inficia la validità dei contratti, ma costituisce inadempimento delle obbligazioni che nascono dai contratti stessi, i cui effetti sono integrati ai sensi dell'art. 1374 c.c. Del resto, non avrebbe avuto senso, per il legislatore, comminare una nullità relativa specifica per l'inosservanza della forma scritta, se davvero ogni violazione di obblighi e doveri dell'intermediario al momento della stipula comportasse già di per sé la nullità (è da ritenere, assoluta, stante il carattere eccezionale della nullità relativa) dei contratti. Si deve quindi concludere che il legislatore, sanzionando di nullità (e relativa) la sola inosservanza della forma prescritta, abbia inteso disporre diversamente (v. art. 1418, comma 1°, c.c.) per tutte le altre violazioni di obblighi e doveri posti a carico dell'intermediario. Ciò risulta ulteriormente confermato dalla circostanza che l'art. 23, comma 6, T.U.I.F. presuppone chiaramente che, se gli intermediari non hanno “agito con la specifica diligenza richiesta”, il cliente abbia diritto al risarcimento dei danni, ciò che consegue tipicamente all'inadempimento del contratto valido (art. 1218 c.c.) e non alla dichiarazione di nullità del contratto (cui consegue soltanto l'obbligo di restituire eventuali prestazioni rese in esecuzione del contratto nullo e, quindi, indebite).

È dunque – alla luce di tali considerazioni - soltanto in termini di inadempimento e di responsabilità contrattuale che deve essere

valutata la fondatezza o meno delle domande dell'attrice e la risposta non può che essere negativa in base alle acquisizioni istruttorie.

Il primo motivo di doglianza degli attori riguarda – infatti - la mancata acquisizione delle necessarie informazioni sulla loro propensione al rischio e comunque la mancata erogazioni di informazioni sufficientemente chiare sui rischi degli investimenti prescelti.

Tuttavia, risulta ampiamente e inconfutabilmente dimostrato in causa che gli attori, sottoscrivendo i moduli di adesione di cui al contratto di amministrazione e deposito di titoli già richiamato in atti, hanno dichiarato di avere ricevuto i prospetti informativi contenenti indicazioni specifiche sui rischi di quel tipo di investimenti (v. docc. già citati di parte convenuta), rifiutandosi anche di dare informazioni sulla propria situazione finanziaria e sui propri obiettivi di investimento e la propensione al rischio.

In particolare il modulo in esame, nella seconda parte, appare estremamente preciso nel prevedere la possibilità per il cliente di non voler fornire dati sulla propria situazione finanziaria, di talchè la mancata compilazione del modulo stesso nella prima parte non appare avere nessuna rilevanza, avendo le due parti del documento valenza alternativa ( v. doc. n.1 di parte convenuta).

Va in secondo luogo rammentato che la banca, una volta raccolti gli ordini in esame, valutando la non adeguatezza dell'operazione in relazione al profilo dei clienti, per i motivi già esaminati, ha prontamente

e diligentemente informato i medesimi sui rischi dell'operazione e sulla sua inadeguatezza ricevendo tuttavia conferma scritta di procedere in tutti i casi nell'acquisto, come risulta dimostrato dalla non disconosciuta sottoscrizione della clausola relativa ai rischi connessi all'investimento, riportata sul fronte del documento e dalla clausola "titoli emessi dai paesi emergenti" riportata in calce all'ordine d'acquisto e di cui ai docc. nn. 8, 12 e 16) di parte convenuta.

La sottoscrizione dei moduli contrattuali e della richiamata dichiarazione costituisce prova scritta della volontà delle parti ed ha un valore confessorio, che non può certo essere superato dalla generica allegazione di avere firmato senza leggere quello che si firmava e di non ricordare che la banca avesse consegnato copia dei relativi documenti o non avesse fornito informazioni sufficientemente chiare del significato delle clausole in questione, tenuto anche conto che gli attori già in precedenza, come allegato e dimostrato dalla banca, avevano acquistato, oltre a delle obbligazioni di società italiane e estere, anche delle obbligazioni Argentine (v. docc. allegati dalla convenuta).

Si deve pertanto osservare che gli attori erano sicuramente in grado di comprendere il valore della propria sottoscrizione e delle operazioni che stavano compiendo, non avendo allegato nessun elemento, anche presuntivo, che possa far ritenere vero il contrario, né avendo disconosciuto le relative firme di proprio pugno.

Infine, infondate sono le doglianze circa la mancanza di informazioni successive circa l'andamento degli investimenti effettuati,

perché le norme invocate dall'attrice (artt. 61 e 62 del regolamento CONSOB) pongono obblighi di comunicazioni successive a carico dell'intermediario soltanto con riferimento ad altri servizi finanziari e non al collocamento (di cui si occupano i commi 3 e 4 dell'art. 61, prevedendo che sia "la società di gestione collettiva del risparmio" - e, quindi, non l'intermediario - a trasmettere all'investitore la nota sull'operazione eseguita).

Non vi è infine alcuna prova che la banca abbia operato in conflitto di interessi in relazione alla negoziazione dei titoli in questione, in violazione dell'art.21, primo comma, lett.c) del T U F, in quanto l'istituto ha dimostrato di non aver avuto i titoli in portafoglio, ma di averli acquistati sul mercato non regolamentato, a mezzo dell'ICREA. Deve perciò convenirsi con la affermazione dell'istituto di credito convenuto secondo cui non è sufficiente che la negoziazione dei titoli avvenga in contropartita diretta per porre l'intermediario finanziario in conflitto di interessi con il cliente.

Tale conflitto sussiste infatti solamente quando l'intermediario persegue interessi propri diversi ed ulteriori rispetto all'interesse del cliente, ovvero quando alla utilità conseguita dall'intermediario per sé o per un terzo corrisponde un danno per l'investitore. Ciò avviene, ad esempio, quando l'intermediario ha un interesse specifico ad immettere sul mercato i titoli acquistati dal cliente (come nel caso in cui esso, o una società collegata nell'ambito di un rapporto di gruppo, siano creditori dell'emittente o partecipino al consorzio di collocamento),

ovvero quando l'obiettivo perseguito dall'intermediario è quello di liberarsi di titoli presenti in sovrabbondanza nel suo portafoglio o divenuti eccessivamente rischiosi o, ancora, quando il titolo viene venduto ad un prezzo superiore a quello di mercato o all'operazione vengono applicate commissioni, in violazione del disposto dell'art. 32 del regolamento Consob.

Nel caso di specie, non vi è prova che la Banca E s.p.a. abbia avuto un diretto interesse nel collocamento delle obbligazioni argentine o vantasse crediti nei confronti del Paese sudamericano ed il teste F ha riferito che i titoli argentini venivano acquistati dall'istituto di credito convenuto solamente per soddisfare le richieste della clientela e non a scopo di diretto investimento.

Dalla comunicazione dell'avvenuta esecuzione dell'ordine (doc. 6 di parte convenuta) risulta inoltre che sulla vendita non sono state applicate commissioni.

Appare equa la compensazione delle spese del giudizio, attesa la novità delle questioni trattate. [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

**P. Q. M.**

Il Tribunale, fra le parti definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reietta, così decide:

1. respinge le domande in quanto infondate;
2. dichiara interamente compensate le spese di lite.

*Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 30.06.2006.*

Il Presidente est.  
Gianfranco Pellizzoni